

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA DI GROSSETO**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, in un unico lotto, di arredi a ridotto impatto ambientale, complementi di arredo ed altre opere accessorie per gli spazi destinati al piano terra e magazzino nel piano ammezzato della sede della Biblioteca Comunale Chelliana, Palazzo Mensini, in Via Mazzini, 36 – 58100 Grosseto, situata in area ZTL.

Si richiede la fornitura, produzione e montaggio a regola d'arte del sistema degli arredi della biblioteca comunale.

Gli arredi oggetto dell'appalto dovranno essere forniti nei quantitativi e secondo le caratteristiche tecniche e funzionali di cui agli allegati "A" e "B" al presente capitolato, installati presso i locali della Biblioteca secondo i posizionamenti indicati nelle due piante allegate.

Nelle forniture si intendono compresi il trasporto, la movimentazione in cantiere, il tiro in alto o in basso, la posa in opera, l'allaccio alla rete elettrica con eventuale assistenza muraria necessaria ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE ED ENTITA' DELLE FORNITURE**

Gli arredi richiesti dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate nell'allegato "A" - Esigenze funzionali e richiesta arredi -, nell'allegato "B" - Caratteristiche tecniche degli arredi elencati nell'allegato A - e nelle due piante allegate, denominate "Progetto piano terra" e "Progetto piano ammezzato", con la disposizione degli arredi. Di ciò le Ditte dovranno fare esplicita menzione con apposita dichiarazione in sede di presentazione di offerta, allegando anche le schede tecniche e la ditta produttrice degli arredi oggetto dell'appalto.

Agli arredi si applicano i *Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni* pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 23 del 28.1.2017.

L'offerta, pertanto, dovrà essere corredata di idonea documentazione atta a dimostrare, così come richiesto dalle modalità di verifica, la conformità alle specifiche tecniche di cui al punto 3.2 dei *Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni*.

Gli arredi oggetto dell'appalto devono inoltre essere:

- nuovi di fabbrica;
- privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, nonché a vizi dei materiali impiegati;
- conformi alle norme di sicurezza vigenti per quanto attiene l'infortunistica, l'atossicità dei materiali utilizzati e la prevenzione incendi.

Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti potranno essere documentate mediante presentazione di apposite schede tecniche illustrative.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente funzionali.

È responsabilità dell'appaltatore verificare che dimensioni, dettagli, cerniere, maniglie, meccanismi di scorrimento, materiali e quanto altro necessario siano certificati e rispettino tutte le normative in materia di sicurezza. Tutti gli angoli, gli spigoli, le finiture in generale presenti negli arredi devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente ed in generale non devono essere taglienti, appuntiti e comunque pericolosi per le persone che potrebbero urtarvi e per gli oggetti esposti. A tal fine tutti gli angoli dovranno essere leggermente smussati.

È responsabilità dell'appaltatore verificare che cablaggi, prese elettriche inserite negli arredi, corpi illuminanti inseriti all'interno di arredi siano certificati e rispettino tutte le normative in materia di sicurezza, sanità, edilizia, disabili e antincendio. In generale tutti gli arredi nei quali sono presenti corpi illuminanti, prese elettriche e cablaggi di qualsiasi genere devono essere consegnati perfettamente funzionanti e completi di allaccio alla rete principale. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura, consegna, imballo, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, assemblaggio e montaggio in opera degli arredi negli ambienti di destinazione, lo sgombero, smaltimento e riciclaggio degli imballaggi e/o materiali di scarto.

Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte". Nell'esecuzione dei lavori sarà tassativo il rispetto di tutte le norme che scaturiscono dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e dalla normativa prestazionale UNI o equivalente a livello europeo come specificato al paragrafo seguente. La ditta dovrà presentare la documentazione attestante la rispondenza dei prodotti forniti alle norme UNI/UNI EN, indicando in particolare le prove che chiariscano le caratteristiche prestazionali di finitura e sicurezza.

### ***Art. 3 IMPORTO DELL'APPALTO***

L'importo complessivo del presente appalto è pari ad € 148.840,00 IVA inclusa nei termini di legge, con un importo netto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 122.000,00 oltre IVA nei termini di legge.

La Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera in € 7.202,00 sulla base di un monte ore complessivo stimato in n. 650 e del costo orario per addetti del III livello del CCNL Commercio. L'importo posto a base di gara è comprensivo della fornitura degli arredi indicati negli allegati A e B, nonché tutte le prestazioni richieste e necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura.

### ***Art. 4 - TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI***

La Ditta aggiudicataria, a seguito della firma del contratto, è tenuta alla consegna degli arredi ed al completamento di tutte le opere accessorie entro 45 giorni dalla data di richiesta dell'Amministrazione. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a rispettare i suddetti termini di consegna, sempre che la Stazione appaltante le metta a disposizione i locali destinati all'installazione almeno dieci (10) giorni prima dello scadere dei termini di cui sopra; per cui in caso di ritardo nella consegna dei locali in parola, la Ditta Aggiudicataria è autorizzata a consegnare e installare gli arredi con altrettanti giorni di ritardo. La data di messa a disposizione dei locali viene indicata dalla stazione appaltante con la lettera di aggiudicazione o successiva comunicazione.

Della consegna relativa viene redatto apposito verbale in duplice copia da sottoscrivere dal Dirigente Responsabile del procedimento o suo incaricato e da rappresentanti della Ditta Aggiudicataria.

La constatazione della consegna e installazione degli arredi, viene fatta, su richiesta della Ditta Aggiudicataria, a cura del Dirigente del Responsabile del Procedimento o suo delegato, che redige il verbale d'uso amministrativo interno con copia per la Ditta Aggiudicataria.

### ***Art. 5 - COLLAUDO***

Gli arredi descritti in allegato "A" sono sottoposti a collaudo entro 15 giorni dall'avvenuta consegna e installazione con la verifica della conformità degli stessi.

La corrispondenza delle caratteristiche degli arredi potrà essere desunta dalla Documentazione tecnica fornita dalla Ditta Aggiudicataria con l'offerta.

Le prove di collaudo sono eseguite in contraddittorio tra il Dirigente Responsabile del Procedimento o suo incaricato e della Ditta Aggiudicataria. Ove le prove anzidette pongano in evidenza discordanze, guasti od inconvenienti, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla data di accertamento delle discordanze, del guasto o degli inconvenienti; nonché a richiedere un nuovo collaudo per quegli arredi il cui collaudo non abbia avuto esito positivo, salvo l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

La prova di collaudo può essere ripetuta ove permangano le cause di non conformità ma, se entro 7

giorni naturali e consecutivi dalla data del primo collaudo l'arredo non venga favorevolmente collaudato, il Dirigente del Responsabile del Procedimento ha la facoltà di risolvere il contratto per tutta o parte della fornitura e le attrezzature rifiutate sono poste a disposizione della Ditta Aggiudicataria che deve provvedere al loro ritiro a sua cura e spese entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione.

Le operazioni di collaudo devono risultare da verbali, firmati dal Dirigente del Responsabile del Procedimento o suo incaricato e della Ditta Aggiudicataria.

#### ***Art. 6 – DURATA DELL'APPALTO***

L'esecuzione della fornitura e dei servizi complementari inizierà a far data dalla stipula del contratto a meno che, per ragioni di urgenza non sia necessario dare avvio alle prestazioni nelle more della stipula dello stesso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara.

Il servizio si considererà concluso al termine della consegna di tutte le attrezzature (vedi allegati "A" e "B") e dello svolgimento di tutte le attività indicate all'art. 1 del presente Capitolato.

#### ***Art. 7 - PERIODO DI GARANZIA DEGLI ARREDI***

Tutti gli arredi offerti dovranno avere un periodo di garanzia non inferiore ai cinque (5) anni e per tale periodo la Ditta garantisce la fornitura di parti di ricambio.

In detto periodo la Ditta si impegna ad effettuare, nel caso di rotture derivanti da un uso normale degli arredi, interventi di riparazione gratuiti.

In caso di mancato intervento da parte della Ditta Aggiudicataria il Responsabile del Procedimento potrà far effettuare la riparazione dell'arredo da altra Ditta addebitando le spese tutte alla Ditta incaricata della fornitura.

#### ***Art. 8 - RISCHI***

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria i rischi di perdite e di danni durante il trasporto degli arredi e la sosta presso la Stazione appaltante, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili alla Stazione appaltante. I rischi di ogni genere entrano nel carico della Stazione appaltante solo dopo la data del verbale di collaudo favorevole.

#### ***Art. 9 - DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI***

La fornitura in argomento viene svolta in un'unica soluzione, quindi i prezzi indicati in sede di gara si intendono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione. Sono da intendersi compresi di tutti gli oneri a carico della Ditta aggiudicataria, niente escluso, dettati da calcoli e valutazione di convenienza a tutto rischio della Ditta medesima anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell'offerta.

#### ***Art. 10 - SUBAPPALTO***

È vietato all'aggiudicatario subappaltare anche parzialmente la fornitura oggetti dell'appalto, non autorizzato dal Responsabile Unico del procedimento, pena la risoluzione del contratto.

Il subappalto può essere concesso dal Responsabile Unico del procedimento per quelle parti della fornitura per le quali la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, in sede di gara ha comunicato di voler subappaltare a terzi.

Tale ultima indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario.

È fatto obbligo alla Ditta che si avvale del subappalto di trasmettere, nel termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla medesima impresa al subappaltatore con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate.

#### ***Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO***

È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

#### ***Art. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO***

La Ditta aggiudicataria deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e/o soci lavoratori in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

Si impegna inoltre verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e/o soci lavoratori all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ed a corrispondere la regolare contribuzione.

La Ditta si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi.

In caso di inottemperanza a tali obblighi il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la Ditta aggiudicataria, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

La Ditta dovrà comunicare al Responsabile Unico del Procedimento un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e dei collaboratori, contenente i dati anagrafici, nonché le variazioni successivamente avvenute.

Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del C.C.N.L. del settore.

#### ***Art. 13 - CONDIZIONI GENERALI***

La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma per il Responsabile Unico del procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

In caso di sospensione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento.

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta si impegna a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l'entità del disservizio arrecato. Nel caso di sospensione della fornitura dovuta a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

#### ***Art. 14 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO***

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 09/04/2008).

Resta a carico della Ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D.L.

#### ***Art. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO***

Il Direttore dell'esecuzione procederà alla liquidazione ed al pagamento, a collaudo favorevole avvenuto, in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura in formato elettronico.

Il Direttore dell'Esecuzione in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 14 e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, non procederà al pagamento della fattura relativa alla fornitura in oggetto.

Prima di provvedere al pagamento della fornitura, il Direttore dell'Esecuzione richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva della Ditta riferita all'intera durata del contratto.

#### ***Art. 16 – PENALI***

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale e la Ditta aggiudicataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penalità, salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato:

- in caso di mancata effettuazione della fornitura, totale o parziale, tale da costringere l'Amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50 % dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato per il primo giorno, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento della fornitura non effettuata ad altro personale idoneo, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese dell'impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, della mancata fornitura oggetto dell'appalto, fino ad un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento, senza che si superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale pena la risoluzione del contratto;
- euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura oggetto del presente appalto;
- euro 100,00 per ogni interruzione non motivata della consegna della fornitura;
- euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti del servizio di assistenza tecnica in garanzia;
- fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile per ogni violazione degli impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza della fornitura.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento della fattura relativa al mese in cui si sono verificati gli inadempimenti ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in quest'ultimo caso la Ditta dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

#### ***Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA***

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108, commi 1 e 2 del Dlgs 50/2016 con le modalità ivi indicate, le parti convengono che costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, e quindi la presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate

con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e quindi l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### ***Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA***

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale vincolata fino a cinque anni successivi al termine del periodo di affidamento della fornitura, quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione sarà prestata in osservanza di quanto prescritto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ***Art. 19 - RISCHI DA INTERFERENZA***

Il Responsabile del Procedimento, in esecuzione del disposto del D. Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

#### ***Art. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE***

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera RCT/O con massimale a Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro, con un sottolimito per RCO ad Euro 250.000,00 per persona lesa, come meglio esplicitato nell'art. 15 del contratto di appalto.

#### ***Art. 21 - FORMA DEL CONTRATTO***

La formalizzazione del contratto, con atto pubblico rogato dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016, avverrà secondo le modalità previste dalla regolamentazione interna, con ogni onere a carico dell'Affidatario, ivi compresi registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo.

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione della gara, alla stipula del contratto con l'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico e assumerà la forma del documento informatico sottoscritto con firma digitale dall'aggiudicatario e dalla Stazione appaltante.

#### ***Art. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE***

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Grosseto e la Ditta viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Grosseto e, per ogni eventuale giudizio,

si intende riconosciuto il Foro di Grosseto.

***Art. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI***

La Ditta appaltatrice, per il tramite del Legale Rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento alla legge n° 136 del 13 agosto 2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, la Ditta si obbliga a comunicare, entro sette giorni dall'avvio dell'attività, al Responsabile Unico del Procedimento gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della legge n° 136 del 13 agosto 2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Comune di Grosseto si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del c/c bancario o postale in precedenza comunicato.

***Art. 24 - TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI***

In ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 11 e seguenti del D. Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Grosseto, piazza Duomo 1 – 58100 Grosseto; responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

In ogni momento l'appaltatore potrà esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

***Art. 25 - NORMA FINALE E DI RINVIO***

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nella lettera di invito.

**Il Dirigente**

Dott. Giulio Balocchi